

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. C. 1524 Dori e C. 1834 Meloni (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	11
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento approvato</i>)	16
ALLEGATO 2 (<i>Correzioni di forma approvate dalla Commissione</i>)	17
Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 569 Zan (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 107 e C. 868</i>)	14

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
---	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 10.20.

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. C. 1524 Dori e C. 1834 Meloni.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 novembre scorso.

Franco VAZIO, *presidente*, avverte che sul testo della proposta di legge C. 1524 Dori, adottato come testo base e modificato nel corso dell'esame delle proposte emendative, sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, IX, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nonché il parere favorevole con condizioni della VII Commissione. Avverte, inoltre, che la V Commissione esprimerà il parere ai fini dell'esame in Assemblea.

Valentina D'ORSO (M5S), *relatrice*, esamina i pareri pervenuti dalle Commissioni in sede consultiva, presenta l'emendamento 3.18, volto a recepire la prima condizione contenuta nel parere trasmesso dalla VII Commissione (*vedi allegato 1*), del quale raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Andrea GIORGIS esprime parere favorevole sull'emendamento della relatrice 3.18.

Valentina D'ORSO (M5S), *relatrice*, propone, inoltre, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, alcune correzioni di forma al provvedimento in titolo (*vedi allegato 2*).

Maria Carolina VARCHI (FDI) chiede se sia possibile fissare un termine per la presentazione di proposte subemendative all'emendamento 3.18 della relatrice testé presentato.

Roberto TURRI (LEGA) si associa alla richiesta della collega Varchi.

Franco VAZIO, *presidente*, evidenziando come l'emendamento della relatrice 3.18 non presenti alcun margine di subemendabilità trattandosi di un recepimento testuale della condizione presente nel parere della Commissione Cultura, peraltro formulata secondo la tecnica di redazione degli emendamenti, sottolinea come nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea ciascun parlamentare potrà presentare proposte emendative incidenti sulla modifica introdotta con l'emendamento della relatrice 3.18

Maria Carolina VARCHI (FDI), preso atto della decisione della Commissione Bilancio di esprimere il proprio parere solo ai fini dell'esame dell'Assemblea, ritiene che il testo in esame abbia nel titolo la presunzione di intervenire sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in maniera complessiva pur non avendone l'efficacia. Osserva come per prevenire e contrastare tale fenomeno sia necessario stanziare fondi adeguati e non la cifra, a suo avviso, ridicola prevista dal provvedimento, che si limita ad autorizzare una spesa di 200.000 euro annui per provvedere alle esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e di *e-learning*. Esprime, inoltre, le proprie perplessità in ordine alla condizione posta dalla Commissione Cultura e recepita dall'emendamento 3.18 della relatrice, osservando come il provvedimento o debba prevedere l'obbligo per un pubblico ufficiale nell'esercizio delle

proprie funzioni di riferire alle autorità giudiziarie, oppure debba mantenere la formula generica che la Commissione giustizia ha già individuato. A suo avviso tale proposta emendativa genera ulteriore confusione in un quadro già compromesso, dimostrando soltanto che la maggioranza non ha le idee chiare sull'argomento. Nell'invitare, quindi, a svolgere un'ulteriore valutazione sulla questione, particolarmente delicata in quanto coinvolgente i minori, rammenta che in altre occasioni la Commissione ha chiesto all'Assemblea di poter rinviare il proprio esame al fine di un supplemento di istruttoria. A suo avviso, infatti, la Commissione farebbe ancora in tempo a migliorare il testo in discussione.

Alfredo BAZOLI (PD), nel replicare alla collega Varchi, osserva che la condizione posta dalla VII Commissione e recepita nell'emendamento 3.18 della relatrice richiede l'introduzione di modifiche di natura formale più che sostanziale, che non stravolgono il testo del provvedimento. Sottolinea, inoltre, che è tipico della procedura parlamentare che le Commissioni in sede consultiva, nei pareri da loro formulati, pongano anche condizioni alle Commissioni di merito. Rammenta, inoltre, che il provvedimento in esame ha contenuto ordinamentale, intervenendo su una disciplina generale. Osserva, infine, come il tema del finanziamento sia decisivo e ritiene che la maggioranza dovrà intervenire su tale questione, nel corso dell'esame in Assemblea, al fine di migliorare ulteriormente l'impianto della norma.

Ingrid BISA (LEGA) ritiene che il recepimento della condizione avanzata dalla Commissione Cultura aggrava l'inconsistenza del testo già approvato dalla Commissione Giustizia. Ritiene, infatti, che sostituendo le parole « non occasionali » con la parola « reiterate » non si vada in favore della tutela dei ragazzi vittime di condotte di bullismo. Osserva, in proposito, che anche una sola condotta, se grave, può configurarne il fenomeno, come emerge chiaramente dalla prassi. Eviden-

ziando che la Commissione Cultura ha avanzato ulteriori condizioni che, invece, la relatrice non ha ritenuto necessario recepire, le chiede quindi di svolgere un'ulteriore riflessione sulla questione affrontata nella condizione trasfusa nell'emendamento 3.18.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) sottolinea come le correzioni di forma proposte dalla relatrice non cambino la sostanza del provvedimento ma siano volte a creare la circolarità semantica doverosa per una legge. Evidenzia inoltre come le condotte che la condizione posta dalla Commissione Cultura invita a trasformare da « non occasionali » a « reiterate » siano alternative ai casi più gravi per i quali invece è già previsto un intervento immediato. Rammenta, infine, che quella che si propone è una « legge di prevenzione ».

Matilde SIRACUSANO (FI), nell'associarsi alle considerazioni della collega Varchi, ritiene che l'emendamento 3.18 della relatrice comporti modifiche sostanziali al provvedimento. Per tale ragione preannuncia il voto contrario del suo gruppo sullo stesso e chiede che la Commissione svolga un supplemento di esame sul provvedimento prima di licenziarlo per l'Assemblea.

Anna Rita TATEO (LEGA), nel ritenere che il fenomeno del bullismo si possa concretizzare anche con una sola azione, si dichiara esterrefatta nel leggere il contenuto dell'emendamento 3.18 della relatrice, domandandosi per quali ragioni si voglia consentire ai « bulli » di comportarsi in tale maniera. A suo avviso la legge che la maggioranza si sta accingendo ad approvare risponde solo ad una finalità demagogica, costituendo un « obbrobrio ».

Federico CONTE (LEU), nell'evidenziare che i comportamenti occasionali, se gravi, non rimangono impuniti in quanto sono sanzionati con le norme che l'ordinamento già prevede per tali condotte, sottolinea come il provvedimento in esame si riferisca a comportamenti che, reiterandosi nel

tempo, determinano una condizione non sopportabile dalla persona offesa.

Franco VAZIO, *presidente*, precisa che l'emendamento della relatrice 3.18 non modifica la norma penale, bensì incide solo sul piano amministrativo. Ribadisce quindi che nel corso dell'esame in Assemblea ciascun deputato potrà presentare proposte emendative sul provvedimento.

La Commissione approva l'emendamento della relatrice 3.18 (*vedi allegato 1*). Approva, quindi, la proposta di correzioni di forma presentata dalla relatrice (*vedi allegato 2*).

Maria Carolina VARCHI (FDI), nel preannunciare il voto contrario dei deputati del suo gruppo sul conferimento del mandato alla relatrice a riferire in Assemblea sul provvedimento, fa presente che la proposta di legge Dori C. 1524 era stata inizialmente presentata come un provvedimento di modifica al codice penale che, nel corso dell'esame in Commissione, ha assunto un'intenzione più ampia a cui tuttavia non corrisponde un'adeguata analisi del fenomeno che vuole contrastare. A suo avviso, quindi, il Movimento Cinque Stelle ha la presunzione di reprimere tale fenomeno caricando le istituzioni scolastiche dell'onere di fare prevenzione e repressione senza tuttavia conferire loro le adeguate risorse finanziarie.

Giusi BARTOLOZZI (FI), preannuncia il voto contrario del gruppo di Forza Italia sul conferimento alla relatrice del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea, manifestando comunque la disponibilità a modificare tale posizione nel caso in cui la maggioranza dovesse mutare il proprio atteggiamento nel prosieguo dell'esame. Ritiene che non aver atteso l'espressione del parere da parte della Commissione Bilancio, pur del tutto legittimo in termini procedurali, sia invece scorretto dal punto di vista sostanziale oltre che lesivo del lavoro svolto dalla Commissione Giustizia. Sottolinea infatti come la mancanza di una copertura degli oneri finan-

ziari del provvedimento, che impedisce alla Commissione Bilancio di esprimersi, equivalga a vanificare il lavoro svolto, considerato che non sarà possibile attuare gli interventi preventivi e formativi previsti dalla proposta di legge. Esprime la convinzione che sarebbe stato più corretto, al fine di garantire la serietà del dibattito, attendere il parere della V Commissione, tanto più che in quella sede, nel dare conto dell'impossibilità da parte del Governo di reperire le necessarie risorse, si è evidenziata la necessità di una copertura finanziaria della proposta di legge, che oltretutto non reca alcuna clausola di invarianza. Nel preannunciare la necessità di dover modificare nell'immediato futuro la legge che la maggioranza si appresta ad approvare, in considerazione delle sue inadeguatezze, ribadisce il voto contrario del suo gruppo.

Roberto TURRI (LEGA) preannuncia anche il voto contrario del gruppo della Lega sul conferimento alla relatrice del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea, in considerazione delle modalità con cui si è arrivati alla predisposizione del testo definitivo da parte della Commissione Giustizia. Ricorda a tale proposito che la maggioranza non ha ritenuto di accogliere le proposte emendative dei gruppi di minoranza, nonostante avesse manifestato, in sede di avvio dell'esame, la propria disponibilità ad interventi migliorativi del testo. Ritiene peraltro che, modificando ulteriormente il comma 1 dell'articolo 5 della legge 29 maggio 2017, n. 71, in accoglimento della condizione posta dalla Commissione Cultura, si sia peggiorata la situazione, contribuendo ad aumentare la confusione dell'intervento normativo. Nel precisare che il contrasto al fenomeno del bullismo costituisce un obiettivo condiviso da tutti, al cui raggiungimento avrebbero voluto dare il proprio contributo anche i gruppi di minoranza, si augura che nel corso dell'esame in Assemblea l'atteggiamento della maggioranza muti e consenta una proficua collaborazione. Da ultimo sottolinea che la mancata espressione del parere da parte della Commissione Bilancio dipende dalle difficoltà

del Governo a reperire le risorse necessarie a garantire la copertura degli oneri finanziari del provvedimento.

Mario PERANTONI (M5S), nel preannunciare il voto favorevole dei componenti del Movimento 5 Stelle sul conferimento del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente, ritiene che la proposta di legge C. 1524 sia stata oggetto di un esame approfondito, caratterizzato dalla partecipazione di tutti i gruppi, di maggioranza e di opposizione. Nel rilevare come il contenuto della proposta di legge sia del tutto coerente con il titolo e le premesse, recando, oltre alle modifiche di articoli del codice penale, anche misure di carattere preventivo ed educativo, segnala che il testo originario presentato dal collega Dori è stata ampiamente rivisto, anche accogliendo i rilievi delle Commissioni in sede consultiva e le sollecitazioni dei soggetti auditi. Considera pertanto le critiche dei colleghi del tutto infondate, oltre che ingenerose.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla relatrice, On. Valentina D'Orso, il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo della proposta di legge C. 1524 Dori, come risultante dalle proposte emendative approvate, nonché di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Franco VAZIO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 569 Zan.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 107 e C. 868).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 ottobre scorso.

Franco VAZIO, *presidente*, avverte che sono state assegnate le proposte di legge C. 107 Boldrini e C. 868 Scalfarotto, delle quali è stato chiesto l'abbinamento.

Comunica che la proposta di legge C. 868 Scalfarotto, vertente su identica materia, è abbinata d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, alla proposta di legge in esame.

Per quanto riguarda, invece, la proposta di legge C. 107 Boldrini, fa presente che essa, considerato il perimetro di intervento normativo più ampio rispetto a quello delle proposte di legge C. 569 Zan e C. 868 Scalfarotto, potrà essere oggetto di abbinamento a seguito di una deliberazione in tal senso della Commissione.

Giuseppe BARTOLOZZI (FI) precisa che, contrariamente a quanto affermato nel corso dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenutosi nella giornata di ieri, la proposta di legge a sua prima firma vertente su analoga materia è stata appena depositata. Pertanto preannuncia che ne chiederà l'abbinamento non appena essa sarà stata pubblicata e assegnata alla Commissione Giustizia, rilevando che presenta un perimetro di intervento normativo più ristretto rispetto a quello della proposta di legge presentata dall'onorevole Zan.

La Commissione delibera di abbinare la proposta di legge Boldrini C. 107 alle proposte di legge C. 569 Zan e C. 858 Scalfarotto.

Franco VAZIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 10.55.

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

C. 2220 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Franco VAZIO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione illustrativa del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori (C. 1524 Dori e C. 1834 Meloni).

EMENDAMENTO APPROVATO

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: non occasionali con le seguenti: reiterate.

Conseguentemente, al medesimo periodo:

sostituire le parole: valuta se coinvolgere i rappresentanti con le seguenti: può coinvolgere i rappresentanti;

sostituire le parole: ovvero valuta se sussistano i presupposti per attivare le con le seguenti: ovvero può riferire alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle.

3. 18. La relatrice.

ALLEGATO 2

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori (C. 1524 Dori e C. 1834 Meloni).

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, comma 1, lettera b), la parola: se è sostituita dalle seguenti: o se;

All'articolo 2, comma 1, il capoverso è sostituito dal seguente: Art. 731 (Inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori) – Il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale su un minore o chiunque ne eserciti le funzioni, che ometta di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria, è punito con l'ammenda da euro 100 a euro 1000;

All'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso Art. 25, comma 1, le parole: previo ascolto del minore, sono sostituite dalle seguenti: previo ascolto del minore e;

All'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso Art. 25, comma 1, dopo la parola: intervento è aggiunta la seguente:: educativo;

All'articolo 4, comma 1, lettera f), capoverso Art. 29-bis, la rubrica è sostituita dalla seguente: Prosecuzione delle misure dopo il raggiungimento della maggiore età.